



COMUNE DI POMARETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



EMERGENZA Coronavirus COVID-19 - DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DPCM 11 marzo 2020

Le disposizioni del DPCM approvato producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Dal 12 marzo sono sospese le **attività commerciali al dettaglio** con l'eccezione delle **attività di vendita di generi alimentari** e di **prima necessità**, fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro.

Sono aperti: Ipermercati – Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Farmacie - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.).

Sono **aperte**, fermo restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro: mense e consegna a domicilio

Sono **sospese le attività dei servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri e estetisti).

Sono **aperte**, ferme restando la garanzia della distanza interpersonale di 1 metro: lavanderie (industriali e non), tintorie, pompe funebri e attività connesse

Sono **aperti**: servizi bancari, finanziari e assicurativi, attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione agroalimentare

Alle attività produttive e professionali si raccomanda:

- massimo utilizzo di modalità di lavoro agile - incentivo a ferie e congedi per i dipendenti - sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione - assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio - operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro - limitazione al massimo degli spostamenti all'interno delle aziende

Le disposizioni dei precedenti decreti (DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020) **cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto**

E' VIETATO SPOSTARSI salvo motivi di lavoro situazioni di necessità e motivi di salute. Sanzioni per chi trasgredisce. **Divieto assoluto**, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.